FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO 1ª SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 064CSA- RIUNIONE DEL 13 GENNAIO 2017

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico – Vice Presidente; Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 80 del 22.11.2016)

Con atto, spedito in data 23.11.16, la società A.S. Roma ha preannunciato la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 80 del 22.11.2016 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Atalanta/Roma, disputatasi in data 20.11.2016, era stata irrogata alla Società ricorrente la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.S. Roma ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Alla seduta del 13.1.2017, è intervenuto, in rappresentanza della Società A.S. Roma, l'Avv. Conte che ha, preliminarmente, insistito nella richiesta, già formulata in ricorso, di audizione del sig. Robert Gombar, Responsabile della Sicurezza della Società A.S. Roma, del sig. Marco Seghi, collaboratore del primo e del sig. Valerio Cristoforo, Steward della società A.S.Roma; l'Avv. Conte ha chiesto, sempre preliminarmente, a questa Corte di volere disporre un supplemento di istruttoria avente ad oggetto l'audizione, a cura della Procura Federale, del dott. Mauro Fabozi, Responsabile della DIGOS della Questura di Roma in ordine all'attività di collaborazione prestata dalla società A.S. Roma alla Questura capitolina in occasione dell'organizzazione della trasferta relativa alla gara Atalanta/Roma, disputatasi in data 20.11.2016.

Questa Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha respinto entrambe le richieste, ritenendo non necessario procedere ad un supplemento di istruttoria in ordine ai fatti di cui è giudizio, atteso che la documentazione in atti risulta più che sufficiente al fine della comprensione di quanto accaduto in occasione della gara Atalanta/Roma, disputatasi in data 20.11.2016.

Venendo al merito del ricorso, questa Corte ritiene che lo stesso sia infondato e che vada, pertanto, respinto.

La società ricorrente ha dedotto, riassuntivamente, l'illegittimità della delibera del Giudice Sportivo chiedendone, tenuto conto delle attenuanti previste ma non applicate dall'art.13, comma 1, lett. a), b) ed e), C.G.S., l'annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione.

A tal proposito, questa Corte ritiene che la società A.S. Roma non abbia fornito neppure un principio di prova in ordine alla ricorrenza nella fattispecie che ci occupa dell'esimente di cui all'art. 13, lett. e) C.G.S.; il che esclude qualsivoglia possibilità che la società reclamante possa essere esonerata da responsabilità.

Quanto, poi, alla richiesta, formulata in via subordinata, di riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, questa Corte, tenuto conto della effettiva gravità delle violazioni contestate, che presentano, peraltro, il carattere della reiterazione e che sono state, per così dire, prodromiche ai gravissimi episodi di violenza che si sono verificati al termine della gara, ritiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, anche in relazione alle attenuanti prospettate con il secondo motivo di ricorso, sia congrua sul piano edittale (l'ammenda irrogata di € 15.000,00 è molto vicina, peraltro, al minimo edittale) e che non si presti ad utili censure quanto all'entità complessivamente comminabile.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 CON DIFFIDA SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 20.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 85 del 29.11.2016)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Atalanta/Roma, disputato in data 20.11.2016 e valevole per il Campionato di Serie "A", il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla A.S. Roma S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società"), in applicazione degli artt. 14 C.G.S. e 62, comma 2, NOIF, le sanzioni dell'ammenda di € 40.000,00 con diffida, per gli incidenti ed i tafferugli causati dai sostenitori della Società stessa in prossimità dell'impianto sportivo, così come dettagliatamente riportato nella relazione di servizio del R.O.P. e nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale.

Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sosteneva che, nel caso in esame, il richiamo all'art. 14 C.G.S., operato dal Giudice Sportivo, sarebbe errato, dal momento che tale norma troverebbe applicazione esclusivamente con riferimento ai fatti violenti avvenuti all'interno di e/o presso le aree esterne adiacenti all'impianto sportivo proprio della società la cui tifoseria ha posto in essere la condotta sanzionabile ai sensi della norma in questione. Ne conseguirebbe, quindi, l'inapplicabilità del predetto articolo alla fattispecie in esame, in ragione della circostanza per cui la Roma, nel corso della gara oggetto del presente procedimento, era ospite presso l'impianto sportivo dell'Atalanta, impianto dove si sono verificati i fatti violenti in oggetto. La Società aggiungeva, altresì, che anche qualora la condotta della propria tifoseria venisse valutata ai sensi dell'art. 4, comma 3, C.G.S., troverebbero applicazione le attenuanti di cui alle lett. "a" e "d" dell'art. 13 C.G.S., in ragione delle accortezze applicate dalla Società nel corso della gara in questione e del residuo numero di tifosi che si sarebbero resi colpevoli del comportamento sanzionato. La Società, pertanto, concludeva per la richiesta dell'annullamento delle sanzioni irrogate, nonché (i) per l'ammissione della prova testimoniale dei Sig.ri Robert Gombar e Marco Seghi, quali responsabili rispettivamente dell'Ufficio Sicurezza e dell'Ufficio SLO della Società stessa, e di uno fra i tre stewards che ebbero il compito di interagire con le locali Forze dell'Ordine di Bergamo, (ii) e per la richiesta di sospensione del procedimento per necessaria integrazione istruttoria con coinvolgimento della Questura di Roma, Digos Roma.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale, tenutasi in data 13.1.2017, per la Società è presente l'Avv. Conte, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, riunitasi in camera di consiglio, in primo luogo, respinge entrambe le richieste istruttorie, ritenendo non necessario procedere ad un supplemento di istruttoria in ordine ai fatti di cui è giudizio, atteso che la documentazione in atti risulta più che sufficiente al fine della comprensione di quanto accaduto in occasione della gara Atalanta – Roma, disputatasi in data 20.11.016, e della decisione.

Per quanto riguarda il merito del presente giudizio, la Corte rileva come l'osservazione della Società circa l'inapplicabilità dell'art. 14 C.G.S. al caso di specie sia corretta, in ragione della

circostanza per cui tale norma disciplina ipotesi in cui i fatti oggetto di contestazione siano avvenuti presso o nelle immediate vicinanze dell'impianto sportivo proprio della squadra i cui tifosi si siano resi responsabili della condotta sanzionata. Ciò detto, questa Corte ritiene, però, che il comportamento della tifoseria della Roma debba essere valutato e sanzionato ai sensi degli artt. 4, comma 3, C.G.S. e 62, comma 2, NOIF, evidenziando, persitro, come alle fattispecie oggetto delle predette norme non possano trovare applicazione le circostanze attenuanti di cui all'art. 13, lett. "a" e "d", C.G.S. richiamate dalla Società nel proprio ricorso. L'art. 13 C.G.S. stabilisce, infatti, che le circostanze individuate dalla norma stessa possano essere prese in considerazione ai fini della determinazione della sanzione da irrogare esclusivamente qualora oggetto della contestazione siano i comportamenti tenuti dai sostenitori in violazione del solo art. 12 C.G.S., con la conseguenza che le attenuanti in questione non possono essere applicate alla fattispecie in esame. Inoltre, anche qualora l'art. 13 C.G.S. dovesse applicarsi al caso di specie, i fatti, addotti dalla Società a sostegno della propria richiesta di riconoscimento della sussistenza delle circostanze di cui alle lett. "a" e "d" del predetto articolo, non potrebbero essere comunque ritenuti sufficienti a tal fine. Infatti, l'aver disposto la presenza, presso l'impianto sportivo nel quale si è disputata la gara in oggetto, dei responsabili della Sicurezza e dello SLO della Società, nonché di tre steward non può integrare la fattispecie di cui alla lett. "a" dell'art. 13 C.G.S., così come il semplice fatto che i tifosi responsabili della condotta sanzionata abbiano agito in numero nettamente inferiore rispetto al totale dei presenti nel settore ospiti non può essere ritenuto come atto di dissociazione da tale comportamento, da parte di coloro che non vi hanno partecipato, come previsto dalla lett. "d" dell'articolo qui richiamato.

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma S.p.A. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO CALCIATORE SABBIONE ALESSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/CARPI DEL 17.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie B – Com. Uff. n. 68 del 20.12.2016)

Il calciatore della "Carpi F.C. 1909", Sabbione Alessio ha presentato in data 23,12,2016 reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara inflitta al reclamante, seguito gara Salernitana/Carpi del 17.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie B Com. Uff. n. 68 del 20 dicembre 2016), per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 17° minuto del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa.

Il ricorrente ricostruisce gli avvenimenti in modo differente rispetto a quanto riportato nel referto dell'arbitro. In particolare pone in evidenza l'insussistenza di alcuna condotta ingiuriosa da parte sua nei confronti del direttore di gara, bensì di *una mera esclamazione priva di destinatario*, dopo aver subito la seconda ammonizione.

In virtù di quanto sopra esposto il ricorrente chiede l'annullamento della sanzione o, in subordine, facendo riferimento a precedenti decisioni di questa Corte in merito ad analoghi episodi, chiede che la sanzione venga diminuita e contenuta nei minimi edittali.

La Corte, letto ed esaminato il ricorso e udito l'arbitro, oltre a ribadire che il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine agli eventi durante le gare, ritiene di confermare i fatti come riportati nel referto stesso e di confermare la sanzione già irrogata

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'Arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sabbione Alessio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALC. AMATO CICIRETTI SEGUITO GARA FROSINONE/BENEVENTO DEL 24.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B − Com. Uff. n. 70 del 27.12.2016)

La Corte Sportiva d'Appello Nazionale,

- Vista l'impugnata delibera del Giudice Sportivo Lega B in data 27.12.2016, con quale è stata inflitta al calciatore Amato Ciciretti, tesserato con la Società Benevento Calcio, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e dell'ammenda di euro 2.000,00 in seguito alla gara Frosinone/Benevento del 24.12.2016 "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, ricolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, reiterando, nello spazio antistante gli spogliatoi, tale comportamento";
- *Esaminato* il reclamo presentato in data 10.1.2017, proposto dalla predetta dalla Benevento Calcio S.r.l., e le relative contestazioni, in fatto e diritto;
- Appurato che il rapporto dell'assistente di gara, Signor Federico La Penna, registra testualmente che "al termine della gara, dopo il fischio finale dell'arbitro, il signor Amato Ciciretti (calciatore del Benevento), giocatore sostituito nel corso del primo tempo, che si trovava fuori dal recinto di gioco, nello spazio antistante gli spogliatoi con la tuta di rappresentanza, entrava all'interno del terreno di gioco e rivolgendosi a me sbracciando ed urlando esclamava la seguente frase "fate schifo, fate schifo, vergognatevi". Lo stesso calciatore dopo essere uscito dal recinto di gioco, trovandosi nello spazio antistante gli spogliatoi, esclamava la seguente frase "andate tutti a fare in c(...)";
- *Tenuto conto che* nel reclamo la Società premette che il comportamento ascritto al calciatore non merita la sanzione inflitta, che risulta sproporzionata rispetto al reale disvalore della stessa, atteso che "le brevissime espressioni indirizzate dal calciatore della compagine sannita agli Ufficiali di Gara possano o debbano quali meramente irriguardose (e non già ingiuriose e/od offensive)" (così, testualmente, alla seconda pagina del ricorso proposto);
- *Constatato che* la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto dell'assistente di gara che, per costante avviso di questa Corte assumono forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il calciatore ha indirizzato all'assistente frasi la cui valenza irrispettosa ed irriguardosa non può essere posta in dubbio nella sua portata oggettiva, rivolgendole direttamente allo stesso in quanto, pur trovandosi fuori dal terreno di gioco (per essere stato sostituito nel corso del primo tempo), vi entrava indirizzando le frasi riprodotte nel testo del rapporto al medesimo assistente con atteggiamento plateale ("sbracciando ed urlando), completando l'azione con il pronunciamento della seconda frase riportata nel rapporto, rispetto alla quale l'indubitabilità della forza offensiva è del tutto oggettiva ed unanimemente condivisa in qualsiasi contesto sociale. Le due frasi, peraltro, si presentavano (e si presentano), per come sono state pronunciate e per il contenuto delle parole espresse, indirizzate a tutto il gruppo degli Ufficiali di gara impegnati a dirigere l'incontro;
- *Ritenuto quindi che*, per quanto si è sopra osservato, non si apprezzano incongruenze o erroneità nella decisione del Giudice sportivo qui gravata, considerata la infondatezza delle censure dedotte, anche sotto il profilo della congruità della sanzione assegnata, per come emerge dalla circostanza che al tesserato della Società Benevento è stata inflitta la sanzione della squalifica per due giornate effettive di campionato, oltre ad e 2.000,00 di ammenda, in ragione della gravità e pesantezza delle frasi ingiuriose pronunciate all'indirizzo degli ufficiali di gara, reiterandone il pronunciamento con atteggiamento plateale, accompagnato da veemenza ed accentuato dall'azione

dell'ingresso in campo, per come è documentalmente dimostrato, cosicché il ricorso va respinto disponendosi l'incameramento della tassa;

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Avv.Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO U.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL' AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVELLINO/SALERNITANA DEL 24.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B − Com. Uff. n. 70 del 27.12.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto alla società US Avellino 1912 S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 12.000,00 "per avere i sostenitori, prima dell'inizio del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco alcuni fumogeni che costringevano l'Arbitro a ritardare l'inizio della gara di circa sei minuti e per avere, inoltre, nel corso della gara, lanciato, nel recinto di giuoco, tre petardi, alcuni fumogeni e due bottigliette di plastica e, sul terreno di giuoco, quattro fumogeni ed una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine ai fini preventivi e di vigilanza".

La Società Avellino ha proposto ricorso avverso tale provvedimento deducendo l'eccessiva gravosità e severità della sanzione irrogata dal Giudice sportivo, per non avere lo stesso considerato, ai fini della determinazione della sanzione: a) che la società istante ha adottato i "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi di qualsiasi tipo, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo (art. 13 Cc. 1 lett.a C.G.S.)"; b) la "indubbia" e meritoria attività di cooperazione con le forze dell'ordine e di collaborazione ed assistenza verso gli ufficiali di gara, svolta dalla società istante ai fini sia preventivi che di vigilanza (art. 13 c. 1 lett. b ed e C.G.S.); c) il fatto che la gara si sia svolta regolarmente a prescindere dagli episodi per cui è causa; d) i precedenti giurisprudenziali in materia.

E' pacifico ed incontestato che la società Avellino abbia adottato, nella fattispecie, modelli di organizzazione e gestione al fine di prevenire comportamenti antisportivi da parte dei propri sostenitori, come è altrettanto non contestato che la stessa società abbia cooperato con le forze dell'ordine ed abbia prestato assistenza agli ufficiali di gara, tanto che l'incontro sportivo ha avuto un regolare svolgimento.

Tali comportamenti non possono essere ritenuti idonei ad escludere la responsabilità della società Avellino per la grave condotta tenuta dai propri tifosi.

La fattiva collaborazione della società reclamante, però, incide sicuramente sulla valutazione della responsabilità della stessa, che risulta attenuata in considerazione di tutte le misure adottate per prevenire il verificarsi degli eventi contestati.

Il Giudice Sportivo, nell'adottare la decisione impugnata, ha tenuto conto dell'attività di cooperazione e collaborazione prestata dalla Società Avellino, tant'è che ha attenuato la sanzione irrogata ex art. 14 n. 5, in relazione all'art. 13 c. 1 lett. a e b C.G.S..

Per tali motivi la Corte, considerato che la condotta tenuta dai sostenitori della società Avellino è stata di notevole gravità e prolungata nel tempo, ritiene che la sanzione, determinata quasi nel minimo edittale, appare congrua.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. di Avellino.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CAGLIARI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

- OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARA CON IL SETTORE DENOMINATO "CURVA NORD" PRIVO DI SPETTATORI;
- AMMENDA DI € 20.000,00,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/SASSUOLO DEL 22.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 112 del 27.12.2016)

La Cagliari Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata sul Com. Uff. n. 112 del 27.12.2016, con la quale, in riferimento alla gara tra Cagliari Calcio e Sassuolo del 22.12.2016, ha comminato, in applicazione dell'art. 14 C.G.S. e data la recidiva specifica e la diffida in atti, la sanzione della disputa di due gare con il settore "curva nord" privo di spettatori e dell'ammenda di € 20.000,00 (sanzione complessivamente attenuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) ed e) C.G.S.) in conseguenza del lancio di un petardo sul terreno di giuoco al 14' del secondo tempo da parte dei sostenitori del Cagliari Calcio assiepati sugli spalti della curva nord, petardo che veniva raccolto da uno degli addetti al servizio di sicurezza anti incendio, il quale subiva lesioni gravissime ad una mano, con rischio di amputazione di alcune falangi e perdita dell'uso di dita della medesima mano a causa dello scoppio del petardo stesso.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale l'annullamento e/o la revoca della sanzione; in via subordinata la riduzione dell'ammenda, commutando la sanzione delle due gare con il settore curva nord privo di spettatori con ulteriore pena pecuniaria e, in via ulteriormente subordinata, la riduzione ad una delle gare con il settore curva nord privo di spettatori con riduzione, per quanto di giustizia, dell'ammenda la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha rilevato che il Giudice Sportivo ha riconosciuto in favore del Cagliari Calcio due circostanze attenuanti in applicazione dell'art. 13 comma 1 lett. b) ed e) C.G.S., di cui la prima relativa alla concreta cooperazione da parte della società con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni e la seconda relativa alla prevenzione e vigilanza da parte della società. A dire della ricorrente, però, la decisione del Giudice Sportivo risulterebbe erronea in quanto avrebbe potuto applicarsi anche l'attenuante di cui all'art. 13 lett. a) C.G.S. relativa all'adozione da parte della società di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti della specie di quello verificatosi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo. Per queste ragioni la ricorrente ha sostenuto in via principale doversi annullare e/o revocare la sanzione irrogata in linea con la previsione dell'art. 13 C.G.S. secondo cui la società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'art. 12 C.G.S. (prevenzione di fatti violenti) se ricorrono congiuntamente almeno tre delle circostanze attenuanti o esimenti previste dal citato art. 13 C.G.S..

In subordine la ricorrente ha richiesto la attenuazione della sanzione richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali e mettendo in evidenza il fatto che l'episodio ha coinvolto un solo tifoso che è stato prontamente individuato e fermato soprattutto per merito del sistema di registrazione audio-video posizionato all'interno dell'impianto e idoneo a monitorare la condotta dei tifosi per l'individuazione dei responsabili in caso di incidenti.

La Corte ritiene doversi respingere il ricorso.

Infatti, la decisione del Giudice Sportivo appare in linea con l'art. 14 C.G.S. che prevede che "le società rispondano dei fatti violenti commessi in occasione della gara sia all'interno del proprio impianto sportivo sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti... se dal fatto derivi un pericolo

per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o piò persone". E prevede altresì al comma 2 la sanzione dell'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A nonché, qualora la società sia stata sanzionata più volte la squalifica del campo, congiunta all'ammenda, non inferiore a 2 giornate.

Inoltre la Corte rileva che la Cagliari Calcio, nel corso del girone di andata della stagione 2016/2017, era stata già oggetto di sanzioni ben quattro volte a seguito delle partite con la Roma, con l'Atalanta, con la Sampdoria e con il Napoli sempre per fatti analoghi a quelli accaduti durante la partita con il Sassuolo, ciò che aveva determinato l'applicazione di consistenti ammende e della diffida specifica.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cagliari Calcio di Cagliari.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Prof. Pieremilio Sammarco, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO CALCIATORE PELLEGRINI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/SASSUOLO DEL 22.12.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 112 del 27.12.2016)

Con reclamo del 10.1.2017, il Sig. Lorenzo Pellegrini, calciatore tesserato per l'U.S. Sassuolo, ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 112 del 27.12.2016, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto allo stesso la squalifica per 2 giornate effettive di gara per "per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere, al 33' del primo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto un'espressione irrispettosa al Direttore di Gara e, all'uscita dal recinto di giuoco, colpito violentemente con un calcio ed un pugno i tabelloni pubblicitari".

Il reclamante ne lamenta la eccessività in relazione al reale svolgimento dei fatti, che ritiene riuniti sotto il vincolo della continuazione, e, pertanto, chiede la riduzione della sanzione ad una gara effettiva anche con eventuale commutazione del secondo turno di squalifica in pena pecuniaria.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Posta la pacificità dei fatti che hanno originato il provvedimento e la natura indiscutibilmente antiregolamentare degli stessi, questa Corte evidenzia la congruità della sanzione inflitta, puntualmente commisurata alle contestazioni formulate, e ritiene che la stessa non possa essere mitigata per l'effetto della invocata continuazione che, nel caso di specie, risulta insussistente.

Al riguardo, è bene chiarire che non è condivisibile la tesi che le reazioni del reclamante siano state determinate dall'espulsione, comminata al 33' del primo tempo di gioco, che avrebbe costretto l'U.S. Sassuolo a giocare in inferiorità numerica per oltre un'ora di gioco.

Il provvedimento in questione, che in via generale deve essere adottato indipendentemente dalla natura del contesto nel quale è maturato il fatto che lo ha determinato, se, da un lato, non "ha indirizzato la partita in senso sfavorevole al Sassuolo" (che difatti è riuscito anche a pareggiare), dall'altro, non si è posto come antecedente causale della scomposta reazione del calciatore, attesa l'insussistenza di qualsiasi tensione agonistica nel frangente di gioco in questione, per di più negata proprio dal reclamante che lo ha definito banale e privo di pericolosità, di tal ché ciò che è stato eccessivo è stato il fallo (e la scelta di compierlo in un momento in cui era assente qualsiasi tensione agonistica) e non la decisione adottata dal Direttore di Gara.

Detto ciò, quanto ne è conseguito, che, si ripete, deve scindersi dal fatto originante l'espulsione, assume carattere plurioffensivo autonomo sostanziatosi sia nelle espressioni

indiscutibilmente irriguardose rivolte all'Arbitro sia nel danneggiamento di beni (per di più raffiguranti lo stemma) della Cagliari Calcio S.p.A..

Pertanto, i fatti di che trattasi non solo hanno natura diversa ma sono stati posti in essere in differenti frangenti temporali per cui non possono essere riuniti sotto il vincolo della continuazione, atteso che la commissione puntuale di quanto compiuto rappresenta la naturale conseguenza di scelte distinte e non programmate *ab origine*.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pellegrini Lorenzo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 9 maggio 2017

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio